

parlamentari - sembra rappresentare un ibrido privo di personalità". In merito, recenti positive premesse sono state poste, direttamente alla scrivente, in qualità di Coordinatrice nazionale, dal Ministro V. Chiti, cui va fondata aspettativa.

Si situa nell'ottica di questa fondamentale problematica la nostra presenza (Consulente M. Bertuletti) al Seminario organizzato, in data 20.6.2006, dall'Università della Valle d'Aosta in collaborazione con la Regione sul tema *La legge 241/1990 nell'autonomia regionale*, volto ad approfondire l'incidenza delle disposizioni statali sull'autonomia normativa della Regione, in vista della programmata riforma della L. r. n. 18/1999-*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59*. Ne è risultata una generale affermazione di inderogabilità, quanto meno in peius, delle garanzie riconosciute al Cittadino dal nuovo testo della L. n. 241/1990, quali livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili e sociali, che devono essere assicurati su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117, c. 2, lett. m) della *Costituzione*. Conclusione, quest'ultima, che ha rappresentato per l'Ufficio un interessante spunto di riflessione circa il tema dell'obbligatorietà della difesa civica regionale e locale in relazione alla stessa autonomia di Regioni ed Enti locali, costituzionalmente garantita. Infatti, una corretta concezione della difesa civica non come mero elemento organizzativo dell'Ente di riferimento, ma come strumento di garanzia della "bontà" del rapporto Cittadino-Pubblica Amministrazione, a tutela del primo e a favore dell'efficienza e funzionalità della seconda, evidenzia lo stretto collegamento esistente con la menzionata lett. m) dell'art. 117 della *Costituzione italiana*, collegamento che si aggiunge a quello più tecnico con la giustizia amministrativa di cui alla lett. l) del medesimo articolo.

In quest'ottica, la L. n. 241/1990 presuppone l'esistenza di un Difensore civico in tutte le Regioni d'Italia, garantendo, all'art. 25, la facoltà di ricorso, contro il diniego all'accesso, al Difensore civico di ambito territoriale immediatamente superiore per Comuni e Province in cui tale Organo non sia istituito. Il Legislatore italiano, insomma, pur non avendo espressamente sancito l'obbligatorietà dell'istituzione del Difensore civico regionale, lascia chiaramente intendere di contare sulla presenza e sull'effettività di tale figura e ciò costituisce un importante impulso e stimolo normativo per la sua istituzione in tutte le Regioni, obiettivo quest'ultimo che da tempo la Conferenza che coordinano sta cercando di favorire, anche con interventi persuasivi nei confronti dei Consigli regionali che ancora non hanno risposto all'appello, in una con il Congresso dei Poteri locali e regionali e il Commissario dei diritti umani del Consiglio d'Europa. Un'ulteriore conferma è rinvenibile nel recente D.P.R. n. 184/2006, recante il Regolamento esecutivo della L. n. 241/1990, così come riformata dalla L. n. 15/2005, che estende la dettagliata disciplina del ricorso alla Commissione centrale per l'accesso e relativo procedimento al Difensore civico regionale o locale chiamato al riesame del diniego o differimento dell'accesso reso dalle Amministrazioni di competenza. Ancora una volta, quindi, la figura del Difensore civico trova specifico riconoscimento in considerazione dei compiti affidati all'Ufficio, fatto salvo il giudizio di compatibilità espressamente richiamato dalla citata normativa, rispetto al quale, in veste di Coordinatrice della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, la scrivente ha promosso una valutazione critica approfondita.

Altrettanto importanti e nella stessa prospettiva gli incontri programmati con il Presidente della Conferenza dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome (in particolare quello del 12.7.2006, nell'ambito del quale sono stati affrontati, con proficua sinergia, le tematiche dell'attuale struttura della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, dell'imminente attivazione di un sito internet autonomo della nostra Conferenza, quale strumento indispensabile alla corretta conoscenza e diffusione dell'Istituto

e della proposta di P.d.L. nazionale sulla difesa civica), così come, da un lato, la partecipazione ai Convegni di Firenze (16.10.2006, sul tema *La difesa civica in Italia e in Europa*, con intervento, in veste di Coordinatore nazionale su *La difesa civica in Italia*) e di Matera (1-2.3.2007, sul tema *Diritti e difesa civica. Esperienze a confronto*, in occasione del Convegno per il ventennale dell'istituzione del Difensore civico nella Regione Basilicata), dall'altro, la presenza alle varie riunioni del Consiglio direttivo E.O.I.-European Ombudsman Institute (le cui ricadute non tarderanno a farsi sentire a beneficio dell'intero territorio nazionale, anche in ossequio al principio di sussidiarietà), nonché la partecipazione al Convegno-Assemblea dell'I.O.I.-International Ombudsman Institute di Vienna (11-13.6.2006, con intervento, tra gli altri, del Presidente I.O.I.-International Ombudsman Institute W. Angrick e del Vice-Presidente P. Kostelka, nonché del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa T. Hammarberg), preceduta da un consistente lavoro analitico richiesto alla scrivente dall'Università di Vienna per fotografare l'intera situazione della difesa civica italiana, con esiti rilevanti in tema di approfondimento di problematiche fondamentali per il ruolo dell'Ombudsman in rapporto all'Unione Europea (*The Competence of European Ombudspersons-Description and Analysis of the Status quo; The implementation of Human Rights and the Role of Ombudspersons*).

Finalizzati a far crescere spirito e capacità di tutela del Cittadino anche gli incontri, sempre più frequenti e produttivi, con Università e Universitari, Docenti e studenti, sia in Italia che nel mondo. Esemplari le lezioni tenute, nella primavera 2006, all'Università "Roma Tre" e all'Università statale di Milano (con concomitante programmazione di ricerche da parte di laureandi e laureati), così come gli interventi, in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, sul tema *L'Ombudsman-Médiateur in Italia e in Europa. Verso un nuovo tribunato?/El Defensor civico en Italia y en Europa. ¿Hacia una nueva defensa popular?*, nella seduta plenaria di apertura del Convegno, programmato con l'Università "La Sapienza" di Roma e con l'Università di Sassari, su *Secessione, tribunato, Difensori civici e riforme delle Costituzioni* (a Morelia-Stato di Michoacán-Messico, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 16-18.8.2006, nell'ambito del XV Congresso Latino-americano di Diritto Romano, che ha visto presenti 59 Università), e sul tema *Conflitti sociali e difesa civica: nuovo tribunato?* in occasione dei Convegni per la Celebrazione dei 2500 anni della Secessione della Plebe, a c. dell'Università "La Sapienza" di Roma e di Sassari, su *Conflitto/Secessione della Plebe e Costituzione repubblicana*, tenutisi a Sassari l'11-12.12.2006 e a Roma il 15.12.2006, con presenza della scrivente anche nell'ambito del Comitato scientifico voluto dall'Istituto nazionale di Studi Romani e dalla Sezione "Giorgio La Pira" dell'I.T.T.I.G.-C.N.R. per la celebrazione all'Aventino della ricorrenza alla presenza del mondo accademico internazionale e dei vertici politici romani.

Il tutto avendo sempre chiaro che l'impegno primo di un Difensore civico è nella realtà di appartenenza, a servizio soprattutto delle fasce deboli, come sottolineato in occasione dell'illustrazione, ex art. 15, c. 1, L. r. n. 17/2001, alla I Commissione consiliare R.A.V.A. "Istituzioni e Autonomia", il 21.7.2006, della *Relazione* 2005/2006 e come testimoniato, a titolo es., dal *Protocollo d'Intesa* per la Casa circondariale di Aosta, predisposto in bozza dal Tavolo di lavoro coordinato dalla scrivente e ad oggi in via di perfezionamento da parte della Presidenza della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-Ministero della Giustizia (tanto più che l'attività del Volontariato carcerario valdostano è sempre più concreta e fattiva, anche come collaborazione sistematica, per l'attuazione piena dei diritti-doveri dei ristretti, in vista del loro reinserimento, costituzionalmente garantito, e nell'ottica della pace sociale), così come, dalla presenza alla presentazione del XVI Rapporto del *Dossier Statistico Immigrazione 2006* (a c. Caritas diocesana, Università della Valle d'Aosta, 19.11.2006) e ai Convegni *I sentieri valdostani dei minori immigrati* e *Culture e cittadinanza. La*

politica dell'immigrazione: analisi e prospettive (a c. C.C.I.E.-Centro comunale Immigrati Extracomunitari, Aosta, Biblioteca regionale, 16 e 23.11.2006) e dalla richiesta di interventi per corsi di aggiornamento, conferenze e dibattiti in Valle (a titolo es., il corso di aggiornamento professionale U.S.L. dell'8.5.2006, sul tema *Nella professione la passione fa la differenza*).

Impegno, questo, parallelo a quello di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, a favore sempre dell'equità e della giustizia sociale, mirata soprattutto ad una corretta integrazione tra Cittadini europei ed extracomunitari. Esemplare, in merito (anche perché precedente alcune pronunce giurisprudenziali che fanno storia: a titolo es., decreto 21.12.2005 Corte d'Appello di Firenze), l'impegno a rimuovere le restrizioni all'accesso al lavoro pubblico degli extracomunitari, nella logica dei principi di non discriminazione e pacifica convivenza, così come l'avanzata richiesta di rendere effettive la mobilità e la valenza di titoli di studio e professionalizzanti tra Cittadini dei diversi Paesi dell'Unione Europea, vittime di incongruenze alla luce della stessa normativa vigente. Dopo l'unione monetaria, infatti, l'Europa deve operare con determinazione per avvicinare l'Unione ai Cittadini, rendendone visibile e operante la dimensione. Valorizzare il mercato, la libera circolazione delle persone e dei beni, le nuove risorse dell'economia, della società e della cultura, impone rapporti più avanzati tra Istituzioni e società, quali elementi essenziali per un'effettiva democrazia e per un'efficiente organizzazione dei servizi. In particolare, la tutela dei diritti e degli interessi delle persone dinanzi alle Pubbliche Amministrazioni, l'estensione dei poteri di inchiesta e di petizione del Parlamento Europeo, l'attribuzione di maggiore efficacia agli strumenti della Corte di Giustizia rappresentano un rafforzamento ineludibile per la legittimità democratica dell'Unione e per spostare l'integrazione europea da ottiche ancora settoriali ad una ripartizione equilibrata e trasparente di responsabilità tra Unione, Stati membri e Regioni.

E poiché anche nei contesti più avanzati, la sfida della qualità richiede nuovi modelli di organizzazione nella definizione delle scelte, degli atti, dei comportamenti, in vista di una Pubblica Amministrazione trasparente ed efficiente, capace di rispondere alle attese del Cittadino e di affrontarne il giudizio, non si fa ancora abbastanza per ammodernare, semplificare, ridurre il peso delle burocrazie e dei vincoli che penalizzano i singoli e gli associati: troppo spesso, infatti, ingenti risorse alimentano meccanismi e strutture che non hanno ragion d'essere, anziché produrre nuovi servizi, mentre non si arrestano processi che vanno alterando persino valori fondamentali della vita dei singoli e delle famiglie. Tanto più che lo sviluppo passa attraverso processi di convergenza anche nella tutela degli interessi dei Cittadini: attraverso la fiducia nei comuni diritti e nei mezzi necessari per farli valere, attraverso la possibilità di risolvere, in modo semplice e diretto, le controversie e i problemi che sorgono con la Pubblica Amministrazione. E' questa, altresì, la via per promuovere i valori sociali della tolleranza e delle diversità, combattendo abusi, violazioni, inerzie, e facendo leva su storiche conquiste di civiltà.

Peraltro, ogni Cittadino può rivolgersi al Médiateur européen contro la "cattiva amministrazione" delle Istituzioni comunitarie. Ma poiché l'attuazione dei diritti che derivano dalla legislazione comunitaria è affidata per larga parte - e lo sarà sempre più - alle Amministrazioni statali e regionali (oltre il 70% delle istanze rivolte al Médiateur européen riguardano, infatti, le Istituzioni degli Stati membri e, in particolare, delle Regioni), non si tratta di estendere la vigilanza del Médiateur ai livelli nazionali e regionali, bensì di applicare, anche nel campo della tutela non giurisdizionale, quei principi di sussidiarietà e prossimità che rappresentano lo spartiacque della nuova Europa, essendo l'Unione impegnata a rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei Cittadini. E stante che il deficit di garanzie acuisce squilibri e disparità economiche e sociali, occorre che diritti e doveri trovino Organi che li riconoscano e tutelino ai vari livelli. Ma c'è di più: non è propria dell'Amministrazione della giustizia la cura degli interessi diffusi e tanto meno la proposta alla Pubblica Amministrazione di riforme legislative e di

miglioramenti amministrativi; inoltre, l'aumento delle attività giurisdizionali, la durata e onerosità dei processi, così come l'incertezza dell'esito sono fonte di crescente preoccupazione. La spinta all'Europa investe, perciò, lo stesso ruolo degli Ombudsmen, sia nazionali che regionali, tanto più che migliorare l'organizzazione e l'offerta pubblica significa anche allargare gli interessi comuni, perché all'unione monetaria si affianchi una risposta alle nuove domande di libertà: l'occupazione, ma anche lo sviluppo sostenibile, la salute, la scuola, la qualità dell'ambiente, la giustizia sociale, la sicurezza, le pari opportunità, la libera circolazione.

E' certo, infatti, che la nuova Europa dovrà essere quella dei Cittadini: un'Unione sostenuta dalla comune cittadinanza europea. Abbiamo la possibilità di creare un'Europa aperta a tutti i popoli del continente, un'Europa democratica che offra prosperità e parità di diritti e opportunità: tale orizzonte richiede rinnovata coerenza nelle politiche per i diritti dell'uomo e diventa decisivo nelle relazioni con i Paesi terzi. I Cittadini hanno bisogno di un'Europa in grado di mantenere viva la sua vocazione civile all'incontro di culture diverse, un'Europa capace di affermare una struttura più avanzata delle libertà, ma anche di battersi per nuove frontiere dell'uguaglianza e della solidarietà. E se chiediamo ai Paesi candidati ad entrare in Europa Istituzioni capaci di garantire la democrazia e il rispetto dei diritti umani e civili, dobbiamo offrire un'Europa dei diritti riconosciuti e praticati, che rispetti e promuova lo stato di diritto, la giustizia e l'equità: per tutti e per ciascuno (e qui quanto spazio si apre alla difesa civica), essendo crescita economica e cittadinanza condizioni per la stabilità e l'avvenire. D'altro canto, dopo il Trattato di Amsterdam, la stessa cooperazione avviata in nuovi campi e settori sociali comporta la revisione di numerosi strumenti legislativi e un avanzamento di tutti i settori della Pubblica Amministrazione: e non sarà possibile rafforzare i sistemi locali, diffondere l'innovazione in ogni campo, sviluppare la ricerca, adeguare le reti di comunicazione, senza un intenso dialogo sociale orientato a decentralizzare, responsabilizzare, semplificare, rendere trasparenti le gestioni interne.

E' noto che la rapidità e profondità dei mutamenti sono fonte di sviluppo, ma anche di problemi e, persino, di attacchi ai diritti umani e alla democrazia, mentre l'aumento dei bisogni spinge alla ricerca di nuove compatibilità, a vantaggio di una crescita diffusa e della valorizzazione delle persone: nella scuola, nel lavoro, nelle città, nei sistemi di protezione. Ciò implica la necessità di inglobare l'efficienza e l'equità dell'azione amministrativa, per colmare lo scarto che rischia di allargarsi tra democrazia economica e democrazia sociale, tra Europa reale ed Europa legale, rimettendo i Cittadini e i loro diritti al centro della *Costituzione europea*, quale fondamentale risorsa di sviluppo, riequilibrio, progresso. Il cammino verso incisive riforme istituzionali richiede risposte concrete, a fronte di una preoccupante conflittualità tra Cittadini e Amministrazioni (violazione dei diritti, abuso di potere, procedure illecite, irregolarità, inerzie, omissioni ecc.) e dei crescenti livelli di conoscenza e informazione richiesti dai Cittadini.

Anche in quest'ottica, e sempre più di frequente, gli Ombudmen regionali si configurano come osservatori privilegiati sui problemi che i Cittadini incontrano nell'esercizio dei loro diritti e doveri. Soprattutto dopo l'istituzione del *Médiateur européen*, ha preso corpo una maggiore consapevolezza dei compiti specifici di un'Amministrazione Pubblica competitiva e in grado di alimentare il rispetto della persona. E' tempo di uscire dalle mere enunciazioni di principio: il diritto comunitario deve portare sostanziali progressi nel riconoscimento pratico e quotidiano dei diritti sociali, nella lotta contro ogni forma di esclusione, a garanzia delle pari opportunità. Il valore emblematico che va assumendo nel mondo intero la difesa dei diritti umani dimostra la necessità di una politica integrata a livello di Unione, una rete di tutela capace di far progredire dal basso una nuova consapevolezza del destino comune, della pace innanzitutto, che, nel nuovo millennio, appare indissolubilmente legata alla libertà e dignità di ogni popolo e di ogni uomo. Esempio il già citato decreto 21.12.2005 della Corte d'Appello di Firenze

(opportunamente commentato da M.A. Garzia), che interviene, dopo lungo e travagliato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, sulla complessa tematica della legittimità del diniego generalizzato di accesso ai pubblici concorsi per i Cittadini extracomunitari. Il Giudice fiorentino, infatti, ha stigmatizzato che il comportamento della Pubblica Amministrazione escludente integra gli estremi della discriminazione vietata dal T.U. sull'immigrazione (artt. 2 e 44): la norma regolamentare espressamente richiamata a sostegno della legittimità di siffatto rifiuto deve intendersi, da un lato, suscettibile di disapplicazione per contrasto con la norma primaria, dall'altro, inapplicabile per violazione della normativa internazionale che impegna l'Italia al rispetto della parità nell'accesso all'impiego di Cittadini comunitari e non (*Convenzione O.I.L.* n. 143/1975, ratificata dall'Italia con la L. n. 158/1981).

Nel merito della sentenza, davvero esemplare, se l'esercizio delle funzioni di Primario ospedaliero presupponga la titolarità di potestà pubbliche ovvero sottintenda un "interesse dello Stato" tale da precludere l'accesso ad uno straniero, il Giudice d'Appello si è pronunciato negativamente. La Corte ha pure evidenziato come lo stesso comportamento dell'Amministrazione, che aveva espressamente ammesso alla procedura concorsuale i Cittadini di altri Paesi membri dell'Unione, costituiva la prova dell'assenza di alcuno dei presupposti che legittimerebbero l'esclusione del lavoratore straniero dal lavoro pubblico. E' noto, infatti, che l'art. 39 del Trattato della Comunità europea ha introdotto un'eccezione al principio della libera circolazione di persone e mezzi nel territorio dell'Unione, da parte dei Cittadini dei Paesi membri, per gli impieghi nella Pubblica Amministrazione. Orbene, gli impieghi nella Pubblica Amministrazione, per i quali il principio di libera circolazione poteva subire una legittima compressione non sono tutti, come si era inizialmente sostenuto, ma solo quelli che, implicando una partecipazione ai compiti precipui della Pubblica Amministrazione, hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato o delle altre Comunità pubbliche. Tali funzioni presuppongono, infatti, un peculiare rapporto di solidarietà con lo Stato che è proprio solo del Cittadino. In merito, va ricordato che, se la giurisprudenza amministrativa si è, in più occasioni, occupata di quali funzioni pubbliche possano intendersi espressive di un interesse generale dello Stato o di altre Comunità pubbliche e presupporre l'esercizio di pubblici poteri, in sede di interpretazione della normativa comunitaria che introduce il vincolo alla libera circolazione di persone e cose, la Commissione Europea ha esplicitato quali funzioni possono intendersi delegabili esclusivamente a Cittadini dello Stato. Si tratta delle funzioni proprie delle Forze armate, delle Forze dell'Ordine, della Magistratura, dell'Amministrazione fiscale e della Diplomazia, nonché tutti quegli impieghi pubblici che comportano l'esercizio di attività coordinate intorno ad un pubblico potere.

In sede giurisdizionale si era già escluso che nell'esercizio dell'attività di docenza scolastica fosse rinvenibile ostacolo alcuno all'accesso alle relative funzioni da parte di Cittadini di nazionalità diversa da quella italiana. Ma la novità più rilevante del Giudice fiorentino sta nell'assimilazione, ottenuta per il tramite della prevalenza del dettato sopranazionale su quello interno, della posizione giuridica del Cittadino extracomunitario a quella del Cittadino comunitario, ai fini dell'accesso al pubblico impiego. Tentativi in questo senso erano stati già operati dalla medesima Corte d'Appello, nonché dal Giudice amministrativo ligure, in applicazione del D. Lgs. n. 286/1998, che, all'art. 2, impone il principio della piena eguaglianza dei diritti tra lavoratori comunitari ed extracomunitari (richiamati i contenuti della direttiva 43/2000 sulla parità di trattamento nell'accesso all'occupazione, a prescindere dall'appartenenza etnica, in attuazione della predetta disposizione - considerata prevalente perché di rango primario e successiva nel tempo al D.P.R. n. 487/1994, inibente l'accesso al pubblico impiego del Cittadino extracomunitario - il Giudice amministrativo aveva ritenuto i Cittadini extracomunitari legittimati ad aspirare alla copertura di pubblici Uffici alla pari dei Cittadini dell'Unione, cioè con le medesime eccezioni). E' pur vero che la pronuncia del Giudice ligure era rimasta isolata e che altri Giudici amministrativi avevano espresso opinioni

difformi, con diffuse ed articolate argomentazioni. In particolare, il Consiglio di Stato aveva evidenziato che l'eguaglianza dei diritti, di cui al T.U. sull'immigrazione, concerneva solo i diritti civili, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi. In materia di lavoro la parità di trattamento era, cioè, riconosciuta solo successivamente all'instaurazione del rapporto: l'aggancio normativo a tale ragionamento era individuato nella medesima fonte normativa citata dai soggetti che assumevano di essere discriminati (proprio il T.U. sull'immigrazione, infatti, all'art. 27, espressamente faceva salve le disposizioni normative che, ai fini dell'accesso al lavoro, stabilivano la necessità del requisito della cittadinanza). Il criterio della "specialità" per l'accesso al pubblico impiego, contenuta nella normativa regolamentare, rispetto alla disciplina di carattere generale sull'immigrazione, contenuta nel D. Lgs. n. 286/1998, così come la circostanza che tale disciplina era stata introdotta per il tramite di una fonte primaria quale il T.U. sul pubblico impiego-D. Lgs. n. 165/2001, nonché la considerazione per cui tale scelta doveva intendersi operata con l'intento di rimuovere gli ostacoli all'integrazione tra i Cittadini dell'Unione, costituivano argomentazioni a sostegno della legittimità del permanere di una norma, chiaramente discriminatoria, quale quella inibente l'accesso al pubblico impiego agli extracomunitari.

E' auspicabile che la pronuncia della Corte d'Appello di Firenze (cui fa eco la successiva ordinanza del Tribunale monocratico di Perugia, del 12.12.2006, per caso analogo), in linea con gli sforzi operati a livello internazionale per l'affermazione del principio di eguaglianza e non discriminazione nell'accesso al lavoro, fatto salvo il criterio di ragionevolezza, possa dare il via ad un'interpretazione organica della normativa, compatibile con i principi costituzionali e con le Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dell'uomo in quanto tale. In questo senso si è espressa la Corte costituzionale che, nell'affermare la vigenza di una garanzia legislativa alla equiparazione dei Cittadini extracomunitari ai comunitari nel godimento dei diritti (art. 2 D. Lgs. n. 286/1998), anche con riguardo al diritto di aspettativa occupazionale, aveva riconosciuto, pur in assenza di espressa norma autorizzatrice, il diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi disoccupati ad ottenere l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio. Peraltro, su questa delicata materia si registrano iniziative parlamentari volte ad una affermazione del principio, in linea con la già operata adozione di norme attuative di accordi internazionali mirate ad affermare l'uguaglianza davanti alla legge contro ogni forma di discriminazione.

Per quanto sopra, vale la pena di tornare sul ruolo dei Médiateurs/Ombudsmans de l'Union Européenne. Lo facciamo in lingua francese, in omaggio alla scelta operata per il Médiateur européen e al bilinguismo della Valle d'Aosta. L'Ombudsman (étymologiquement: celui qui est habilité à agir pour autrui), issu du modèle suédois apparut dès le XVIII^{ème} siècle, a pris des formes variées à travers le monde, car l'Institution connaît une large diffusion internationale et sa concrétisation, vecteur de démocratie, est différente selon les Pays et les cultures: Défenseur du Peuple, Protecteur du citoyen, Commissaire parlementaire, Défenseur des droits civiques, Protecteur public, Procureur de justice etc.. L'Union Européenne, comme la plupart des Pays francophones, a choisi l'appellation de "Médiateur", un terme qui traduit également de nombreuses activités axées sur la pratique et la facilitation de la communication et du règlement en équité. Sur la base d'une comparaison de ces Institutions, on peut relever les principales caractéristiques communes ainsi que ce qui les distingue les unes des autres:

- leur création remonte, en général, aux années 1970/1980, à l'exception des Etats scandinaves (en Suède: 1809; en Finlande: 1919; au Danemark: 1953; en Norvège: 1962).
- les Institutions sont fondées soit sur la Constitution (Finlande, Danemark, Espagne, Portugal etc.) ou bien instituées par une loi (France, Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni);

- en général, les Ombudsmans sont nommés par le Parlement, à l'exception du Médiateur français, nommé par Décret du Président de la République, et du Commissaire britannique, nommé par Décret de la Reine;
- aucune qualification particulière du Médiateur n'est requise dans la plupart des Etats, si ce n'est une formation juridique (Pays scandinaves) et une expérience ou une formation de Médiateur ou de Juriste (Médiateur européen);
- en général, les Médiateurs sont élus ou nommés pour une période de 4 à 6 ans, renouvelable (sauf en France) une seule fois, ou jusqu'à un certain âge (65 ans au Royaume-Uni);
- le Médiateur est une Institution personnalisée et, en ce sens, unique dans presque tous les cas (en Autriche et en Suède, à titre d'exemple, il s'agit d'un Organe collégial composé de trois à quatre personnes);
- la compétence des Médiateurs s'exerce, en général, sur les Administrations nationales et locales (à l'exception du Royaume-Uni où existe un Médiateur pour l'Administration locale) et sur les établissements publics; elle ne s'exerce pas sur les Organes juridictionnels (à l'exception de la Finlande et de la Suède);
- les Médiateurs jouissent d'une totale indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et bénéficient de l'immunité dans l'exercice de leurs fonctions;
- les Médiateurs sont saisis directement par les citoyens (à l'exception des Médiateurs français et britannique qui ne peuvent être saisis que par des parlementaires) et la plupart d'entre eux peut initier d'office une enquête;
- les Médiateurs jouissent de larges pouvoirs d'investigation (documents et témoignages), mais ne disposent pas, en général, de moyens directs d'action. Toutefois, les Médiateurs français, suédois et finlandais, par exemple, peuvent intenter des poursuites contre des Fonctionnaires, et les Médiateurs espagnols, portugais et autrichiens peuvent saisir la Cour constitutionnelle;
- la plupart des Médiateurs peut proposer au Parlement (ou au Gouvernement) d'abroger, de réformer ou d'adopter des textes législatifs ou réglementaires;
- tous les Médiateurs peuvent soumettre au Parlement des problèmes particuliers et lui adressent un *Rapport annuel* sur leurs activités, rapport qui est toujours médiatisé. En France, depuis l'année 2000, le *Rapport* présenté au Président de la République est objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux Assemblées.
- autre particularité des Médiateurs français, belges (fédéraux et wallon) etc.: la recommandation en équité. Lorsqu'il apparaît au Médiateur, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l'Organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant.

Le premier Médiateur européen a été élu par le Parlement européen en juin 1995, en la personne de M. J. Söderman, précédemment Médiateur national de Finlande; à l'heure actuelle, le Médiateur européen est M. N. Diamandouros, précédent Médiateur national de la Grèce. Il siège à Strasbourg, ses bureaux principaux sont installés dans les bâtiments du Parlement Européen. C'est le Traité sur l'Union Européenne, le Traité de Maastricht, qui a créé la fonction de Médiateur européen, l'une des innovations les plus importantes liées à la citoyenneté de l'Union. La possibilité de saisir le Médiateur compte aujourd'hui parmi les droits que l'ordre juridique communautaire garantit aux citoyens européens. Le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du Médiateur sont encadrés par une décision du Parlement européen qui a été adoptée le 9.3.1994. Tout citoyen de l'Union, ou toute personne résidant dans un Etat membre peut adresser au Médiateur une plainte relative à un cas de mauvaise

administration dans l'action des Institutions et Organes communautaires, à l'exception de la Cour de Justice et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Les Institutions et Organes communautaires constituent le champ d'action du Médiateur européen. Les Institutions sont: la Commission européenne, le Conseil, le Parlement, la Cour de Justice et la Cour des Comptes, à l'exclusion toutefois de la Cour de Justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles. Quant aux Organes, il n'existe pas de liste définitive, mais on peut citer, à titre d'exemple, la Banque européenne d'investissements, la Banque centrale européenne, le Comité économique et social et le Comité des Régions. Les Organes communautaires décentralisés, tels que l'Agence européenne pour l'environnement et l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, entrent également dans le champ de compétence du Médiateur. Par contre, le Médiateur ne peut pas enquêter sur des mesures prises par les Autorités d'un Etat membre, ni sur des actes des Organisations internationales.

Le rôle du Médiateur européen est de déceler les cas de "mauvaise administration". Or, le concept de "mauvaise administration" ne se limite pas aux infractions des règles spécifiques du droit communautaire: les irrégularités et les omissions administratives, la négligence, l'injustice, la discrimination, le retard évitable, l'incapacité ou le refus d'informer peuvent aussi en être des exemples. C'est généralement sous la forme de plaintes que les cas allégués de mauvaise administration parviennent à la connaissance du Médiateur. Les plaintes, qui constituent la tâche la plus importante du Médiateur, peuvent lui être adressées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen; le Médiateur a aussi la possibilité de mener des enquêtes de sa propre initiative. Mais à l'instar des Médiateurs nationaux, le Médiateur européen n'a pas le pouvoir de contraindre une autorité administrative à revenir sur sa décision ou à réparer les torts, même si la plainte est fondée. En l'absence de règlement à l'amiable, le Médiateur ne peut que rédiger un rapport et éventuellement faire des recommandations: certains litiges se résolvent de façon satisfaisante au cours des enquêtes; si tel n'est pas le cas, le Médiateur tente de trouver un règlement à l'amiable et, en cas d'échec, de la tentative de conciliation, il peut recommander des solutions.

Les Institutions et les Organes de la Communauté sont tenus de fournir au Médiateur toutes les informations qu'il sollicite et de lui donner accès aux dossiers concernés; les Etats membres doivent également fournir au Médiateur toutes les informations qui peuvent contribuer à éclaircir d'éventuels cas de mauvaise administration de la part des Institutions ou Organes communautaires. Si l'assistance qu'il souhaite ne lui est pas apportée, le Médiateur a la possibilité d'en informer le Parlement européen afin qu'il entreprenne les démarches appropriées. Lorsqu'une plainte ne peut être traitée par le Médiateur européen, celui-ci en avise le plaignant, et l'oriente, dans la mesure du possible, vers tout autre Organisme susceptible de l'aider; si les droits d'un citoyen européen ont été violés par les autorités d'un Etat membre, l'affaire est du ressort du Médiateur du Pays en cause. Pour mieux sauvegarder les droits du citoyen en pareille situation, le Médiateur européen et ses collègues nationaux ont mis en place un réseau d'Agents de liaison et un échange régulier d'informations (notamment par le biais d'internet) sur les questions de droit communautaire. La bonne pratique du travail accompli - au niveau européen et à tous les échelons - est en train de porter chaque jour ses fruits dans l'optique également de mesurer le respect effectif de la normative communautaire et des droits de la personne.

In questa logica, in prosecuzione di precedente collaborazione, in veste di Coordinatrice della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, la scrivente è riuscita a coinvolgere un gran numero di Colleghi italiani, con presenza al V Seminario dei Difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione Europea (Londra 19-21.11.2006) sul tema *Lavorando insieme per la promozione della buona amministrazione e la difesa dei diritti dei cittadini nell'Unione Europea*, di grande utilità per un concreto rapporto Regioni-Europa finalizzato alla tutela dei diritti e nell'ottica del necessario snodo preliminare tra Unione Europea e Paesi membri.

Nella stessa logica e in sinergia da anni con il Médiateur européen, nel corso della riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome del 25.9.2006 si è proceduto alla definizione di un contributo per un P.d.L. sulla difesa civica in Italia e sull'istituzione di un Difensore civico nazionale, obiettivo per il quale la Conferenza lavora da tempo: dapprima, con l'approvazione, nel febbraio 2005, di un documento portante i principi ispiratori della disciplina; in seguito, con l'elaborazione di una proposta legislativa da sottoporre alle competenti sedi parlamentari, volto a fissare i principi fondamentali della materia, prevedendone una regolamentazione nel rispetto delle autonomie regionali e locali. Il progetto di legge si articola in due parti: l'una dedicata alle regole generali della difesa civica, intesa come tutela stragiudiziale e proattiva del Cittadino attraverso l'orientamento verso giustizia, legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa; l'altra concernente l'organizzazione sul territorio della difesa civica, volta a garantirne l'operatività sull'intero territorio nazionale e a tutti i livelli, anche e soprattutto statale, stante l'attuale incompetenza dei Difensori civici regionali nei confronti delle Amministrazioni centrali. Tale proposta è stata oggetto di presentazione e dibattito nel corso del Convegno internazionale organizzato a Firenze il 16.10.2006, sul tema *La difesa civica in Italia e in Europa*, alla presenza di Politici, Universitari, Associazioni internazionali di Ombudsmen/Médiateurs, Difensori civici italiani ed europei, oltre che del Médiateur européen. In tale occasione, in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici della Regione e delle Province autonome, la scrivente è stata la relatrice di apertura sul tema *La difesa civica in Italia*, tematica comprensiva degli obiettivi e strumenti previsti nel contributo per un P.d.L. (argomento, questo, ulteriormente approfondito nel corso della Tavola rotonda, presieduta dal Collega S. Miele, cui hanno partecipato anche Rappresentanti delle Istituzioni Parlamentari). Il tutto in vista di un iter legislativo che ha preso avvio ufficiale con la presentazione alla Camera dei Deputati del P.d.L. n. 1879, a firma significativamente trasversale Spini-Migliori e che ci auguriamo rapido e fecondo, grazie anche al sostegno della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, nonché degli eminenti Politici italiani e Ombudsmen europei presenti al Convegno.

Si tratta di un'iniziativa importante, non solo per le finalità perseguite, ma anche perché testimonia la finalmente proficua collaborazione tra i Difensori civici regionali e locali di tutta Italia, impegnati sul fronte comune di garantire, su tutto il territorio nazionale, ad ogni livello e in misura sostanzialmente uniforme, una tutela stragiudiziale e proattiva del Cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, affinché la macchina pubblica diventi realmente democratica, secondo gli intenti sottesi alla legge sul procedimento amministrativo, almeno nella sua impostazione originaria. Un obiettivo ambizioso se si considera la frammentarietà e disarticolazione della normativa statale in materia di difesa civica. L'auspicio è che l'impegno profuso dalla Conferenza nazionale nell'ultimo biennio possa sfociare in un intervento concreto ed efficace delle Istituzioni competenti, superando le mere enunciazioni di principio e i semplici buoni propositi, destinati a rimanere patrimonio esclusivo degli addetti ai lavori, e che in Parlamento si realizzi una convergenza di volontà per portare a conclusione il processo di definizione di un ordinamento organico di difesa civica, cosicché questo Istituto possa finalmente uscire da quella "semiclandestinità istituzionale" che caratterizza ancora troppe aree del Paese. L'attenzione rivolta al Legislatore si situa anche in riferimento a quanto il Governo si appresta a varare, dando forma di collegato alla Finanziaria alla proposta di legge delega dalla quale dovrebbe prendere corpo il nuovo Codice delle autonomie, in una logica di revisione-superamento del D. Lgs. n. 267/2000, nel cui ambito il tema degli Istituti di garanzia può essere uno dei tratti più significativi e qualificanti per dare effettività al principio della centralità del Cittadino. Benché, infatti, il disegno di legge delega proposto dal Governo, nella bozza provvisoria approvata dal Consiglio dei Ministri il 20.10.2006, non contenga espressi riferimenti alla difesa civica locale, è indubbia la stretta connessione esistente tra l'Istituto del Difensore civico e i principi, criteri

e indirizzi fissati nello schema, ove si legge, tra l'altro, che il Governo dovrà disciplinare un sistema integrato di garanzie e controlli, anche di carattere collaborativo, al fine di garantire efficienza, efficacia ed economicità, buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, così come dovrà prevedere strumenti di partecipazione popolare, in forma sia singola che associata, ai processi decisionali degli Enti locali, assicurando, altresì, strumenti di autocorrezione e conciliazione a garanzia delle situazioni soggettive.

L'attuazione di simile delega legislativa rappresenta, dunque, un'importante occasione per verificare la volontà del Legislatore di rendere effettivo, attraverso l'attivazione di Istituti e meccanismi a ciò destinati, un sistema integrato di controlli e garanzie volto a valutare l'azione pubblica non solo da un punto di vista contabile, ma anche in riferimento ai diritti di partecipazione e alle posizioni soggettive dei Cittadini. Un sistema che non può prescindere dalla figura del Difensore civico, per sua natura protagonista tanto dell'attività di controllo diffuso dei Cittadini sull'operato della Pubblica Amministrazione, quanto dell'attività propositiva degli indirizzi da attuare alla luce delle esigenze e reazioni espresse dai Cittadini nell'ambito di tale osservatorio privilegiato. In quest'ottica, la Conferenza nazionale, negli ultimi dieci anni, ha fatto da pungolo alle Istituzioni per allineare la legislazione italiana a quella dei Paesi europei più avanzati: è intervenuta, a suo tempo, presso la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali per inserire l'Istituto del Difensore civico nella *Costituzione*; ha suggerito alle Regioni le norme di principio concernenti il Difensore civico nella stagione, non ancora conclusa, della revisione degli *Statuti*, conseguente alle modifiche costituzionali degli ultimi anni; ha ripetutamente sollecitato le forze politiche presenti in Parlamento a porre mano a una legge quadro sulla difesa civica. Il contributo per un P.d.L., presentato a Firenze, è l'ultima tappa di questo percorso: dopo la stagione sperimentale, è tempo di costruire in Italia un sistema di tutela stragiudiziale sulla base di quei principi comuni che già connotano la difesa civica in Europa. Peraltro, tale contributo ben si inserisce negli spazi di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, stante che una rete capillare di difesa civica su tutto il territorio nazionale diventa presidio quotidiano nella tutela dei diritti per tutti gli intercolutori di tutte le Amministrazioni. In tal modo, ogni Cittadino, tramite l'attivazione del Difensore civico, diventa protagonista nell'opera di miglioramento della Pubblica Amministrazione.

Politica e burocrazia non siano, allora, di ostacolo per l'attuazione piena di questo "Avvocato dei Cittadini", volta a sanare l'anomalia di essere l'unico Paese europeo a non avere il Difensore civico nazionale. Una speranza fondata, la nostra, perché il Convegno internazionale di Firenze ha visto la presenza del Mediatore europeo N. Diamandouros, del Sottosegretario per le Riforme e l'Innovazione B. Magnolfi, del Presidente della Commissione Affari costituzionali E. Bianco, del Senatore A. Pastore e degli Onorevoli R. Migliori e V. Spini, convinti tutti della bontà del nostro contributo e della opportunità di sostenerlo. La Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, che mi onoro di coordinare, dal canto suo, non mollerà la presa, convinta com'è che tutti hanno diritto alla difesa civica, in ogni luogo di vita e nei confronti di tutte le Amministrazioni, e sta attivando un efficace iter propositivo, con positivo riscontro.

Oggi più che mai è necessario l'apporto della difesa civica per la vita democratica dell'Italia e dell'Europa. Il mondo si sta restringendo, tanto che saranno inutili limiti e frontiere: dovremo condividere spazi e vite. Faremo, dunque, bene a trasformare i sospetti in atteggiamenti di intelligente e prudente curiosità, avvicinamento, scambio, mescolanza: sicché possiamo crescere insieme grazie ai saggi contributi degli altri e alla nostra offerta di un modello di società libera e democratica, dove tutti possano vivere e prosperare, liberi e protetti. Da qualunque parte veniamo.

IMMIGRAZIONE E DIFESA CIVICA *

L'immigrazione è fenomeno rilevante, all'inizio del terzo millennio, in tutta l'Europa occidentale. Non si tratta solo di uno scambio tra popoli, che può arricchire la personalità, giacché porta con sé il rischio di uno scontro epocale qualora le differenze non vengano accolte col dovuto rispetto o, peggio, quando vengano erette barriere escludenti e isolanti.

Occorre, dunque, attivare processi interculturali che favoriscano adeguata conoscenza e comprensione dell'altro, affinché l'integrazione sia reale e feconda: il che presuppone equilibrio tra accesso alla totalità dei diritti-doveri dei Cittadini di un Paese e conquista del diritto alla differenza. In altri termini, l'extracomunitario deve essere posto nella condizione di accedere a tutti i servizi, pubblici e privati, partecipare alla vita sociale e contribuire al suo sviluppo, con le stesse modalità del Cittadino europeo, senza rinunciare ad identità e radici.

Un obiettivo ambizioso, questo, ma essenziale per la democrazia e per la stessa stabilità dell'Europa, cui può e deve cooperare la difesa civica quale tutela e promozione dei diritti del Cittadino "universale", titolare anche del diritto alla buona amministrazione nella nostra Europa. L'Ombudsman non deve, pertanto, limitarsi ad operare quando un soggetto, entrato in contatto con i pubblici poteri, incontra difficoltà, bensì adoperarsi, in forma preventiva e proattiva, a favore delle fasce deboli, cui appartengono gli immigrati.

In quest'ottica il Difensore civico della Valle d'Aosta e Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, si occupa da tempo della legislazione e pratica amministrativa in materia di immigrazione, inoltrando alle competenti sedi politiche, nell'ambito della fondamentale funzione propositiva, proposte di innovazioni normative e/o amministrative idonee a favorire un'autentica integrazione tra Cittadini del mondo.

In particolare, la scrivente si è confrontata con la complessa problematica dell'accesso al pubblico impiego da parte di soggetti privi della cittadinanza italiana o comunitaria, purché regolarmente soggiornanti nel nostro Paese per motivi di lavoro. La legislazione nazionale è apparsa ambigua, mentre la posizione assunta dagli Enti pubblici e dal precedente Governo è risultata di chiusura, a prescindere dalle mansioni concretamente assegnate (cfr. parere del Dipartimento Funzione pubblica, n. 196/2004, che invoca, a sostegno, l'art. 2 del D.P.R. n. 3/1957, ove la cittadinanza italiana è requisito per l'accesso al pubblico impiego statale, e l'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, che ammette a posti pubblici Cittadini comunitari). Tale soluzione non sembra condivisibile alla luce dei principi di uguaglianza e pari opportunità in materia di occupazione e professione (art. 10 *Convenzione OIL* n. 143/1975; art. 39 *Trattato C.E.*; art. II-15, c. 3, *Costituzione Europea*; *Reg. C.E.* n. 1612/1968), presupposti indispensabili per la realizzazione degli ulteriori principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. La stessa Corte di Giustizia europea, nel precisare l'ambito operativo dell'esclusione operata dall'ultima parte del citato art. 39 del *Trattato C.E.*, ha distinto tra posti di lavoro che implicano la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri o la tutela di interessi dello Stato (il che presuppone un rapporto particolare di solidarietà, nonché la reciprocità di diritti e doveri che sono a fondamento del

* In *Médiateurs de l'Europe - Bulletin d'information*, n° 7/2006, edizione plurilingue europea, Strasburgo ottobre 2006, p. 42-44

vincolo di cittadinanza) e posti che non implicano partecipazione a compiti spettanti alla Pubblica Amministrazione propriamente detta (cfr. sentenze del 2.7.1996 - cause nn. 473/1993, 290/1994 e 173/1994).

Anche la giurisprudenza italiana manifesta aperture verso l'accessibilità del pubblico impiego a prescindere dalla nazionalità, stigmatizzando ogni discriminazione fondata sulla cittadinanza (cfr. C. Cost. n. 454/1998 e n. 249/1995; C. Cass., Sez. Lavoro, n. 4051/2003), perché limitare la possibilità di uno straniero di instaurare un rapporto lavorativo con i soli privati costituisce violazione del principio di uguaglianza, non potendosi ravvisare un interesse della collettività leso, a titolo esemplificativo, dalla partecipazione a pubblici concorsi non riservati in via esclusiva a Cittadini italiani (T.A.R. Liguria n. 399 del 13.4.2001). Recentemente, la Corte d'Appello di Firenze, con decreto del 21.12.2005, ha condannato un'A.S.L. ad ammettere a concorso per Medici cardiologi un candidato extracomunitario sul rilievo che "nessun interesse fondamentale o inderogabile della collettività (risulta) coinvolto (...) non sembrando che un Dirigente medico in cardiologia svolga un lavoro che incida direttamente, o anche indirettamente, su alcuno degli interessi basilari di cui sopra".

Nella sua veste di Coordinatore nazionale, la scrivente ha reiterato presso il nuovo Esecutivo la proposta di intervenire con una soluzione normativa o di indirizzo che legittimi l'accesso al pubblico impiego dei lavoratori extracomunitari in regola, da reclutare sia attraverso il ricorso alle liste di collocamento sia attraverso le ordinarie procedure selettive, quanto meno con riferimento a quei posti che comportano mansioni da svolgere all'esterno della sede dell'Ente (es. giardiniere, autista), secondo il distinguo tra lavoro intra ed extra moenia elaborato, in prima battuta, dalla dottrina giuslavoristica di estrazione tedesca.

Altro intervento, sempre nella duplice veste di Médiateur valdôtain e di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, a tutela degli immigrati extracomunitari riguarda il problema dell'invalidità civile, stante che la discriminazione che colpisce una persona disabile è ancora più grave. In merito, la *Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.*, sancisce espressamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, con menzione esplicita anche dell'handicap. In Italia, il T.U. sull'immigrazione bandisce ogni forma di discriminazione (artt. 43 e 44 D. Lgs. 286/1998); recentemente la L. n. 67/2006 introduce una specifica tutela giurisdizionale contro atti e comportamenti discriminatori verso disabili stranieri.

Stante l'accertata discriminazione realizzata da disposizioni o prassi apparentemente neutre che mettono lo straniero disabile in una posizione svantaggiata, la scrivente ha sollecitato le competenti sedi politiche affinché rivedano il meccanismo di erogazione delle provvidenze economiche a favore di invalidi civili che subordina la dazione del denaro all'effettivo possesso della carta di soggiorno, senza considerare che, tra la richiesta del documento e il rilascio da parte dei competenti Uffici, trascorre abitualmente un notevole lasso di tempo, ingiustamente posto a carico dell'extracomunitario, che non può beneficiare dei contributi spettantigli per meri ritardi dovuti a disorganizzazione interna della Pubblica Amministrazione. Per ragioni di equità, ma anche per evitare l'insorgere o l'aggravarsi di casi sociali, e dunque in vista della pace sociale, si è proposto, allora, di far decorrere le provvidenze, una volta rilasciata la carta di soggiorno, dal mese successivo a quello della richiesta del documento (così come avviene per i Cittadini italiani in attesa della certificazione della richiesta percentuale di invalidità), in modo da non penalizzare l'invalido extracomunitario a causa dell'inesorabile lentezza amministrativa. Siamo lieti di poter dire che il nuovo Esecutivo sembra aver preso in seria considerazione le nostre proposte.

INCONTRI DI LAVORO E CONVEGNI CUI IL DIFENSORE CIVICO VALDOSTANO E
COORDINATORE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME HA PARTECIPATO ANCHE CON RELAZIONI E PRESIDENZE

- Intervista, da parte di Consulenti Universitari di Trento, nell'ambito di uno *Studio nazionale di caso*, sulle Cooperative sociali valdostane, 24.3.2006
- Assemblea Straordinaria E.O.I.-European Ombudsman Institute, Innsbruck 1.4.2006
- Consiglio direttivo E.O.I.-European Ombudsman Institute, Innsbruck 1.4.2006, Zurigo 23.6.2006
- Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, Roma, sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, 21.4.2006, 26.6.2006, 12.7.2006, 25.9.2006, 27.11.2006
- Lezioni universitarie: Roma Tre, 20.4.2006; Milano statale, 12.5.2006, sul tema *La difesa civica: esperienze a confronto*
- Intervento al Corso di aggiornamento professionale per Dirigenti e quadri amministrativi U.S.L. sul tema *Nella professione la passione fa la differenza*, Aosta, sede U.S.L., 8.5.2006
- Conferenza sul tema *Chi è il Difensore civico/Quel est le rôle du Médiateur*, Aosta 10.5.2006, Doues (Ao) 6.6.2006
- Partecipazione *Memorial Day-vittime del terrorismo*, a c. S.A.P.-Sindacato autonomo Polizia, A.VI.CRI.-Associazione vittime criminalità, Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Aosta 23.5.2006
- Convegno *European Ombudsman Meeting Vienna* e Assemblea Generale I.O.I.-International Ombudsman Institute, Vienna, Parliament, 11-13.6.2006
- Seminario *La legge 241/1990 nell'autonomia regionale*, a c. Università degli Studi della Valle d'Aosta in collaborazione con la R.A.V.A., Aosta, sede dell'Università, 20.6.2006 (partecipazione Avv. Consulente M. Bertuletti)
- Incontro del Coordinatore e di una Delegazione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome con il Presidente della Conferenza dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, Roma, sede della Conferenza dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, 12.7.2006
- Audizione, ex art. 15, c. 1, L. r. n. 17/2001, del Difensore civico/Médiateur da parte della I Commissione consiliare R.A.V.A. "Istituzioni e autonomia" per l'illustrazione della *Relazione* sull'attività svolta dal 15.3.2005 al 10.3.2006, Aosta, Sala Commissioni Consiglio regionale, 21.7.2006
- Intervento, in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, sul tema *L'Ombudsman-Médiateur in Italia e in Europa. Verso un nuovo tribunato?/El Defensor civico en Italia y en Europa. ¿Hacia una nueva defensa popular?*, al XV congresso Latino-americano di Diritto romano su *Secessione, tribunato, Difensori civici e riforme delle Costituzioni*, a c. Università di Roma "La Sapienza" e Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Stato di Michoacán-Messico, 16-18.8.2006
- Presentazione *Rapporto annuale 2005* Agenzia Entrate-Direzione regionale della Valle d'Aosta, Aosta, Biblioteca regionale, 12.9.2006
- Intervento, in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, sul tema *La Difesa civica in Italia* al Convegno int. su *La difesa civica in Italia e in Europa*, a c. Ufficio Difensore civico regionale e Regione Toscana, Firenze 16.10.2006

- Presentazione XVI Rapporto del *Dossier Statistico Immigrazione 2006*, a c. Caritas diocesana, Aosta, Università degli Studi della Valle d'Aosta, 10.11.2006
- Convegno *I sentieri valdostani dei minori immigrati*, a c. C.C.I.E.-Centro comunale Immigrati Extracomunitari, Aosta, Biblioteca regionale, 16.11.2006
- Conferenza Stampa *Giornata internazionale contro la violenza alle donne*, a c. U.S.L.-Valle d'Aosta, Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, Consulta regionale femminile, Aosta, sede U.S.L., 16.11.2006
- Partecipazione, anche in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, al V Seminario dei Difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione Europea sul tema *Lavorando insieme per la promozione della buona amministrazione e la difesa dei diritti dei cittadini nell'Unione Europea*, Londra-Bloomsbury 19-21.11.2006
- Convegno *Culture e cittadinanza. La politica dell'immigrazione: analisi e prospettive*, a c. C.C.I.E.-Centro comunale Immigrati Extracomunitari, Aosta, Biblioteca regionale, 23.11.2006
- Incontro con i Parlamentari valdostani in ordine all'iter del P.d.L. *Norme in materia di difesa civica e istituzione di un Difensore civico nazionale*, Aosta 24.11.2006
- Intervento, in veste di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, sul tema *Conflitti sociali e difesa civica: nuovo tribunato?* al Convegno per la Celebrazione dei 2500 anni della Secessione della Plebe su *Conflitto e Costituzione repubblicana*, a c. Università di Sassari, Sassari 11-12.12.2006
- Intervento, in qualità di Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome e Membro del Comitato scientifico, alla Celebrazione del MMD Anniversario del Giuramento della Plebe al Monte Sacro, a c. Istituto nazionale di Studi Romani, Sezione di Roma "Giorgio La Pira" dell'I.T.T.I.G.-C.N.R. e Comune di Roma, Roma, Monte Aventino, e Convegno, a c. Università degli Studi "La Sapienza"-Roma, su *Secessione della Plebe e Costituzione Repubblicana*, Roma, Università "La Sapienza", 15.12.2006.

COMUNICATI STAMPA

(Aosta 15.3.2006, 3.4.2006, 24.4.2006, 29.5.2006, 27.6.2006, 13.7.2006, 3.8.2006, 26.9.2006, 2.10.2006, 13.11.2006, 28.11.2006, 3.12.2006, 27.12.2006)

Si comunica che - in ottemperanza agli artt. 15, c. 1, e 11, c. 3, L. r. n. 17/2001, al punto 4 delle *Convenzioni* R.A.V.A.-Comunità montana e Comuni convenzionati e all'art. 16, c. 2, L. n. 127/1997 e succ. mod. - il Difensore civico della Valle d'Aosta ha provveduto ad inoltrare al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente e ai Membri della I Commissione consiliare R.A.V.A., al Presidente della Comunità montana convenzionata, ai Sindaci e ai Presidenti del Consiglio dei Comuni convenzionati, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, una *Relazione* per rendere conto dell'attività svolta dal 15 marzo 2005 al 10 marzo 2006. Più di 8000 sono i Cittadini che hanno fatto ricorso, personalmente o tramite delega, al Difensore civico valdostano, anche in veste di Coordinatore nazionale; per circa 2000 si sono istruite pratiche.

La Relazione comprende

- Dati essenziali sull'Ufficio valdostano
- *Quale futuro per l'Ombudsman*
- Incontri di lavoro e Convegni cui il Difensore civico valdostano ha partecipato anche con relazioni e presidenze
- Comunicati stampa (Aosta 21.3.2005, 19.4.2005, 6.5.2005, 17.6.2005, 27.6.2005, 4.7.2005, 12.7.2005, 13.7.2005, 5.8.2005, 30.8.2005, 4.10.2005, 11.10.2005, 28.10.2005, 21.11.2005, 14.12.2005, 18.1.2006, 27.1.2006)
- Bozza Legge-quadro sulla difesa civica in Italia (a c. Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, febbraio 2005)
- *Difesa civica impegnata per il carcere* (in "Médiateurs de l'Europe-Bulletin d'information", n° 5/2005, edizione plurilingue europea)
- *Protocollo d'Intesa* tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ministero della Giustizia (Bozza, a c. Gruppo di lavoro coordinato dal Difensore civico, 13.6.2005)
- *Allocution aux Autorités de la Roumanie* à l'occasion de la visite officielle de la Présidente de l'A.O.M.F. (Bucarest 6.7.2005)
- *Synthèse de l'Atelier 1: Mise en œuvre des engagements du chapitre 4 de la "Déclaration de Bamako"* présentée par M. Jean-Louis Roy, rapporteur (Bamako 8.11.2005)
- *Allocution d'ouverture de la Présidente au IV^{ème} congrès de l'A.O.M.F.* (Paris 28-30.11.2005)
- Intervento del Coordinatore nazionale alla Tavola Rotonda, a c. Ufficio del Difensore civico e Provincia autonoma di Trento, sul tema *Vent'anni di Difensore civico trentino. L'Istituto tra passato e futuro* (Trento 15.12.2005)
- Intervento del Coordinatore nazionale al Dibattito, a c. Ufficio del Difensore civico e Comune di Pesaro, sul tema *Diritti umani e Difensore civico* (Pesaro 16.12.2005)
- Pubblicazioni e lavori di ricerca con riferimento all'Ufficio valdostano
- Proposte di miglioramenti normativi e/o amministrativi (R.A.V.A., U.S.L., A.R.E.R., COMUNI E COMUNITA' MONTANE, MINISTERI)
- Le istanze

R.A.V.A.

U.S.L.

A.R.E.R.

COMUNE di AOSTA

COMUNE di BRUSSON

COMUNE di CHARVENSOD

COMUNE di GRESSONEY-SAINT-JEAN

COMUNE di QUART

COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC

MINISTERI

SUPPLENZA/INDIRIZZO

La Relazione, che sarà pubblicata anche in edizione francese e illustrata dal Difensore civico alla competente Commissione consiliare (ex art. 15, c. 1, L. r. n. 17/2001), è disponibile per i Giornalisti nel corso della Conferenza stampa che si terrà, presso l'Ufficio del Difensore civico, lunedì 27 marzo 2006, alle ore 10.00 (si resta, peraltro, disponibili per appuntamenti in altre ore della giornata).

Sabato 1° aprile 2006, si sono riuniti a Innsbruck, sede legale dell'E.O.I.-European Ombudsman Institute, Palazzo dei Congressi, l'Assemblea straordinaria e il Consiglio direttivo dell'Istituto, onde procedere nel lavoro di cui al motto dell'E.O.I. *Studiare tutto/comparare tutto/scegliere la cosa migliore/impegnarsi per la cosa migliore*, con particolare riferimento al problema di eventuali funzioni gerarchiche tra le Istituzioni di Ombudsman.

Nel corso dell'Assemblea, cui ha partecipato una folta Delegazione di Difensori civici italiani, il Difensore civico della Valle d'Aosta e Coordinatore della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, Maria Grazia Vacchina, è stato eletto quale membro del Consiglio direttivo, la cui prossima riunione operativa è prevista per il 23 giugno in Zurigo, sede cantonale dell'Ombudsman attualmente Presidente dell'Associazione, Marcus Kaegi, promotore di importanti Convegni europei sulla difesa dei diritti.

L'impegno del Difensore civico valdostano nell'ambito dell'E.O.I. va al cuore della vocazione e tradizione transfrontaliera ed europea della Valle d'Aosta, in vista della quale il Coordinatore nazionale ha di recente favorito e ottenuto l'aggregazione dei colleghi italiani.

Venerdì 21 aprile 2006, a partire dalle h. 10.30, si è tenuta in Roma, presso la sede della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, la consueta riunione della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, coordinata dal Difensore civico della Valle d'Aosta Maria Grazia Vacchina e allargata alle rappresentanze provinciali e locali di tutte le Regioni d'Italia. La riunione, che ha impegnato i Difensori civici e relativi Collaboratori per tutto l'arco della giornata, ha visto, in particolare, la prosecuzione dei lavori concernenti l'elaborazione di una proposta di legge sulla difesa civica e sul Difensore civico nazionale, assente nel nostro ordinamento giuridico, nonché l'attivazione di un autonomo sito internet della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome, attualmente dotata solo di specifico spazio sul sito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, all'indirizzo www.parlamentiregionali.it.

Proprio in riferimento alla proficua e costante collaborazione con quest'ultimo Organismo, i Difensori civici presenti hanno condiviso l'opportunità di organizzare quanto prima un nuovo incontro con il Presidente della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome Alessandro Tesini, al fine di affrontare congiuntamente problematiche di comune interesse che richiedono massima sinergia e piena sintonia tra Organismi a diretto contatto con i Cittadini, quali appunto il Difensore civico e le Assemblies regionali e provinciali.

Le *Rapport* sur l'activité annuelle mars 2005/mars 2006 exercée par le Médiateur de la Région autonome Vallée d'Aoste, Maria Grazia Vacchina, a été publié également en version française et, aux termes de l'art. 15, 3^{ème} alinéa, de la L. r. n° 17/2001, rendu public. Une copie de la version française a donc été transmise aux Autorités régionales et nationales ainsi qu'aux Institutions régionales, nationales et internationales qui travaillent dans le domaine de la défense des droits de l'Homme, de l'Etat de droit et de la paix sociale et qui maintiennent, de ce fait, d'étroites relations avec le Bureau du Médiateur valdôtain.

Le *Rapport*, qui reste à la disposition des Organes de presse, des Associations et des citoyens intéressés, met en évidence le recours toujours plus fréquent des citoyens et des Institutions au Médiateur valdôtain dont les compétences ne se limitent pas au simple domaine régional, mais s'étendent aussi à celui national (le Médiateur valdôtain ayant été réélu, à l'unanimité, Coordinateur de la Conférence nationale des Médiateurs des Régions et des Provinces autonomes, dans le respect du principe dit de "sussidiarietà", procède à des interventions de substitution dans les Régions italiennes